

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Abruzzo, L'Aquila, sentenza 4 giugno 2009, n. 260

La mancata apposizione del timbro del consigliere comunale che autentica le sottoscrizioni non può inficiare la validità delle sottoscrizioni, trattandosi di una irregolarità sanabile mediante ricorso alla strumentalità delle forme.

Omissis

Il ricorso principale è infondato quanto alla presunta tardività nella presentazione della lista ... mentre rimane improcedibile per gli altri motivi, in relazione alla fondatezza del ricorso incidentale.

Più in particolare, secondo i ricorrenti, i presentatori della lista controinteressata sarebbero entrati all'interno della sede di ricezione delle liste alla scadenza del termine ultimo per il deposito delle sottoscrizioni (ore 12,00 del 1.11.08), ma negli stessi locali – lungi dal limitarsi ad attendere il loro turno di deposito – avrebbero in realtà completato (tardivamente) l'approntamento degli elenchi delle sottoscrizioni, ultimando in evidente ritardo i prescritti adempimenti conclusivi. Sono state al riguardo depositate dichiarazioni sostitutive di candidati antagonisti che comproverebbero tale circostanza (i controinteressati a loro volta hanno prodotto altre dichiarazioni di opposti contenuti), ferma restando l'insistita richiesta istruttoria di acquisizione di alcuni filmati della Rai che avrebbero ripreso – sempre a dire dei ricorrenti – i rappresentanti ... a completare la loro documentazione fuori tempo massimo. Per disattendere la censura, ritiene il collegio di richiamare in proposito i chiari contenuti della sentenza n. 85/04 della Corte Costituzionale con cui la Consulta ha premesso che l'efficacia di piena prova delle attestazioni dei verbali redatti dalle autorità elettorali volta per volta competenti "...non può essere posta in discussione altrimenti che con la querela di falso a norma dell'art. 2700 cod. civ.", tanto da dichiarare addirittura priva di alcun rilievo – per tale ragione – la questione di costituzionalità proposta in relazione alla mancata configurabilità di prove testimoniali nel processo elettorale (questione che viceversa avrebbe potuto essere scrutinata nel merito solo in assenza di contrarie verbalizzazioni degli uffici precedenti). La Corte ha poi ulteriormente precisato nella predetta pronuncia che la portata fidefacente di tali verbali non va limitata a quanto ivi espressamente affermato, ma va estesa anche alle cosiddette attestazioni implicite, quando cioè "il contesto espositivo dell'atto è tale da far assumere all'omissione dell'esposizione di un fatto il significato di negazione dell'esistenza stessa di quel fatto".

Nel caso di specie l'Ufficio elettorale intimato, nell'attestare la presenza dei rappresentanti del ... entro le ore 12 del 1.11.08 all'interno dei locali adibiti al deposito della documentazione di lista, e nel non aver rilevato alcuna anomalia associata a tale presenza, ha chiaramente anche se implicitamente escluso la circostanza dedotta dai ricorrenti (ingresso strumentale nei locali appositi da parte degli incaricati di lista solo per prendere ulteriore tempo, al fine di completare ormai fuori tempo – per ulteriori 90 minuti – la documentazione occorrente). Resta infatti inteso che ove i responsabili addetti alla ricezione – anziché aver essi chiamato i rappresentanti ... alle 13,30 dopo aver espletato precedenti operazioni – avessero in realtà "atteso" fino a quell'ora la tardiva disponibilità dei rappresentanti stessi a presentarsi per il deposito della loro lista, si sarebbe trattato di un fatto da dover attestare esplicitamente, laddove invece l'omissione sul punto rende un significato di regolarità temporale e procedurale alla verbalizzata presenza della lista ... entro le ore 12,00 nei locali appositi (in attesa – ovviamente – del turno di chiamata).

In buona sostanza, i ricorrenti – per allegare fatti storici diversi da quanto esplicitamente ed implicitamente certificato nel verbale in questione – avrebbero dovuto proporre querela di falso ex art. 2700 c.c., e sul punto le affermazioni delle parti resistenti non possono che essere condivise.

Rimane pertanto irrilevante il dibattito giuridico intervenuto fra le parti in causa circa l'ammissibilità o meno nel processo amministrativo elettorale di prove testimoniali o ad esse equivalenti (come le dichiarazioni sostitutive), ovvero anche la possibilità di procedere ai sensi dell'art. 2712 c.c. in materia di acquisizione di riproduzioni cinematografiche.

Ed invero, sulla base degli esposti principi esternati dalla Corte, la delineata circostanza che i fatti in contestazione risultano comunque attestati nella verbalizzazione del competente ufficio elettorale, esclude in radice ogni possibile spazio per qualsiasi mezzo probatorio e/o istruttorio chiamato a far luce sulla effettiva veridicità di tali fatti, tanto che la consulta ha espressamente confutato l'erroneo opinamento del giudice a quo secondo cui l'efficacia probatoria dell'atto pubblico non avrebbe precluso l'utilizzabilità di mezzi istruttori alternativi alla querela di falso.

Una volta disattesa la censura sulla tardività nella presentazione della lista ... resta necessario – nell'ordine di scrutinio delle questioni – procedere all'esame del ricorso incidentale proposto dai sigg.ri x e y le cui doglianze determinerebbero il riconoscimento in capo alla lista (...) di un numero tale di sottoscrizioni (194) da superare quelle che complessivamente i ricorrenti intendono invece invalidare (67), così postulando il mantenimento, ed anzi

l'incremento, della quota validata di elettori-presentatori, del tutto idonea per l'ammissione della lista medesima alla competizione elettorale.

Omissis

Con il provvedimento di esclusione del 2.11.08 (poi superato da quello di ammissione in data successiva), l'Ufficio Centrale Regionale aveva tra l'altro posto a base della sua decisione espulsiva il fatto che "... l'autenticazione delle sottoscrizioni (in n. di 194) degli elettori presentatori della lista, riportati negli atti separati contraddistinti dai numeri : da 73 a 79 e da 81 a 84 risulta effettuata in difformità dal relativo modello legale, in quanto difetta l'apposizione del timbro dell'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale che ha proceduto a detta autenticazione, formalità questa espressamente prescritta dall'articolo 21, comma 2 del DPR 445 del 2000, quale requisito essenziale dell'atto..." (tale addebito è rimasto assorbito dal successivo atto di ammissione, che ha ritenuto sanabili le altre irregolarità contestate).

L'invalidazione ha in particolare riguardato le firme autenticate dal consigliere comunale di ..., sig. ..., sulla cui attività non si contesta altro se non la mancata apposizione del timbro del suo ufficio, risultando la procedura di autenticazione corredata nel caso in esame dalla specificazione del pubblico ufficiale e dall'indicazione della data e del luogo di autenticazione.

In proposito restano condivisibili le censure incidentali mirate ad evidenziare che la mancanza del timbro che contribuisce ad identificare la qualità del pubblico ufficiale abilitato dalla legge a svolgere la funzione di autenticazione richiesta nell'ambito del procedimento elettorale non può infirmare le sottoscrizioni autenticate da quei soggetti – come i consiglieri comunali – che non sono detentori di un timbro dell'ufficio. Sul punto i contro-ricorrenti hanno allegato conformi pronunce giurisprudenziali (tar Molise nn. 230/2008 e 306/05; Consiglio di Stato V sez. n. 1074/2006), che il collegio condivide ed alle quali rinvia per gli ulteriori dettagli motivazionali.

Trattasi pertanto di una irregolarità sanabile mediante un proporzionato ricorso alla strumentalità delle forme, ed in questo senso – in accoglimento del ricorso incidentale – vanno riammesse come firme utili al conteggio complessivo dei presentatori di lista le 194 sottoscrizioni, già illegittimamente sottratte mediante la decisione (assorbita) dell'Ufficio centrale regionale del 2.11.08.

La fondatezza del gravame incidentale determina la carenza di interesse – per le ragioni in precedenza esposte – al vaglio giudiziario sulle censure del ricorso principale mirate a sostenere l'espunzione di alcune sottoscrizioni validate dall'Ufficio elettorale precedente con il suo provvedimento di ammissione del 3.11.08. Ne consegue per tali censure la declaratoria giudiziale di improcedibilità (e non di inammissibilità come invece anticipato nel dispositivo di sentenza 3/2009, trattandosi di causa superveniens rispetto alla proposizione delle censure medesime).

In conclusione, il ricorso principale va in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre va accolto il ricorso incidentale.

Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.

Omissis